



Allsecures-Preservatrice

Società di Assicurazioni

I N F E D E L T A'

Polizza n. L11/53/508250

Agenzia GERENZA DI ROMA

Assicurato: TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

Domiciliato in: 10121 TORINO - Via Arcivescovado, 16 Agenzi.1 garantita :

Agenzia garantita:

Periodo di assicurazione:

Somma assicurata: L. 50.000.000 (cinquantamiloni)

	<u>Premio alla firma</u>	<u>Rate successive</u>
Imponibile	L.	L.
Imposte	L.	L.
Totale	----- L.	----- L.

Emessa in Roma in 3 originali il

ASSICURATO

SOCIETA' ASSICURATRICE

FUNZIONE COMMERCIALE

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni ad esse le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

1. Valori

Per valori s'intende: danaro, valuta italiana ed estera in banconote, moneta, e tutti gli altri titoli o documenti rappresentanti un valore, il tutto, anche se di proprietà di terzi e di cui gli Agenti debbano rispondere verso l'Assicurato.

2. Assicurato

Per Assicurato s'intende: l'Impresa indicata in prima facciata di polizza.

3. Agenti

Per Agenti s'intendono: gli Agenti Generali e di Città in gestione libera, per i quali siano operanti gli Accordi Nazionali di Categoria.

4. Collaboratori degli Agenti

Per collaboratori degli Agenti si intendono i dipendenti, i sub-Agenti e gli altri collaboratori di cui l'Agente deve rispondere.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Rischio comune

La presente polizza forma rischio comune con la polizza n. L11/53/507098

2) Limiti di risarcimento

Resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per ciascun anno assicurativo, importo complessivo superiore a quello assicurato.

Indipendentemente dagli anni di durata della polizza, la somma assicurata non potrà in ogni caso cumularsi di anno in anno, né in conseguenza di rinnovi né per il cumularsi dei premi pagati o da pagarsi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Delimitazione del rischio

La ALLSECURES-PRESERVATRICE (in seguito denominata la Società), alle condizioni tutte della presente polizza ed in corrispettivo del pagamento del premio convenuto, si impegna a indennizzare l'Assicurato di tutte le perdite patrimoniali, materiali e dirette, che esso potrà subire durante il periodo di assicurazione indicato in prima pagina, determinate da qualsiasi azione od omissione dolosa dovunque e comunque commessa dagli Agenti indicati nella presente polizza e riguardante i "valori".

E' inoltre compresa in garanzia l'insolvenza dell'Agente nei confronti dell'Assicurato determinata da fatto imputabile ai collaboratori dei quali l'Agente stesso debba rispondere.

Restano in tutti i casi fermi i diritti di rivalsa nei confronti dell'Agente e degli eventuali collaboratori, sia disgiuntamente che in solido. Sono parificati alle perdite di cui sopra quelle provocate ai valori dall'Agente e dai suoi collaboratori, dei quali deve rispondere per il conseguimento dell'evento dannoso.

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2) Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite:

a) che non siano scoperte durante la validità della presente polizza e quelle accadute prima della data di inserimento in copertura dell'Agenzia.

Tuttavia si conviene che, in caso di cessazione, di mancato rinnovo della polizza o di esclusione, l'Assicurato avrà 18 mesi di tempo a partire da tale momento che siano accaduti nel periodo intercorrente tra la data di inserimento in copertura e quella di cessazione della polizza o di esclusione della gestione agenziale;

b) cagionate o avvenute in occasione di guerra, invasione, ostilità ed operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, esercizio di potere usurpato, legge marziale, atto di autorità legittimamente costituita, eruzioni vulcaniche, terremoto, trombe e uragani, inondazioni, a meno che l'Assicurato provi che le perdite non hanno alcun rapporto con tali eventi;

c) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i lucri mancati, gli interessi e qualunque altro danno indiretto.

3) Obblighi in caso di sinistro

Ogni fatto dannoso deve essere denunciato per iscritto alla Società entro il termine di trenta giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza .

L'Assicurato ha l'obbligo di redigere e rimettere alla Società nel più breve tempo possibile, un rapporto particolareggiato sui fatti e di mettere a disposizione della Società stessa tutti i documenti atti a dimostrare la realtà ed il dettaglio dei danni, lasciando facoltà alla Società ad ai suoi periti di provvedere a tutte le indagini ritenute necessarie.

Per i titoli di credito compete l'obbligo all'Assicurato di denunciarne la perdita, nel più breve tempo possibile, agli emittenti dei titoli, facendo opposizione al pagamento; l'Assicurato deve inoltre provvedere, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, alle formalità richieste dalla Legge per la procedura di ammortamento.

L'Assicurato farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere, anche in sede penale: in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.

L'assicurazione non obbliga la Società:

- a) se l'Assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria;
- b) se l'Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazione con l'Agente infedele o chi per esso.

4) Cessazione dell'assicurazione nei confronti dell'Agente infedele

L'assicurazione cessa, rispetto all'Agente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto a rimborso di premio.

5) Valutazione delle perdite

La valutazione delle perdite è effettuata mediante accordo fra le Parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto.

Per il caso in cui i Periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non abbia provveduto alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro.

In ogni caso i Periti dovranno riferire sulle circostanze del sinistro e sulla corrispondenza effettiva del rischio con le indicazioni e le dichiarazioni risultanti dalla polizza.

I risultati della stima della perdita concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le Parti, rinunciando queste d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

6) Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le Coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.

7) Pagamento del risarcimento

Il pagamento del risarcimento è eseguito in contanti dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che sia trascorso il termine di trenta giorni da quello del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

8) Ricuperi

Il valore dei ricuperi realizzati dopo effettuato il pagamento del risarcimento spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di perdita che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione: il resto spetterà alla Società.

9) Tacita proroga

In mancanza di disdetta, data da una delle due parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originale, esclusa la frazione di un anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

10) Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riscontrata.

11) Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi e gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

12) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate:

ALLSECURES-PRESERVATRICE 50%

GIANO 50%

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della ALLSECURES-PRESERVATRICE all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto della Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna la coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze: scaduto il premio, la Delegataria può sostituire la quietanza eventualmente mancante dell'altra Coassicuratrice con altra propria rilasciata in suo nome.

La firma della Delegataria, apposta per mandato della Coassicuratrice anche in suo nome e per suo conto, rende valida ad ogni effetto la presente polizza.



TORO ASSICURAZIONI

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L.55.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO
TRIB. TORINO 48/1883 SOC 230 V. 1/21 F - SEDE 10121 TORINO - VIA ARCIVESCOVADO,16
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.E. 29 APRILE 1923 N. 966

PREVIDENZA AGENTI

polizze di rendita vitalizia differita a premio unico (tariffa 72)

per il "GRUPPO AZIENDALE AGENTI TORO"

CONVENZIONE

Premesso che,

- Il Gruppo Aziendale Agenti Toro, in seguito denominato Contraente intende realizzare a favore degli Agenti iscritti al Gruppo un programma per la costituzione di una garanzia pensionistica

- La Toro Assicurazioni, in seguito denominata Società intende fornire la prestazione richiesta alle particolari condizioni previste dall'Accordo Impresa-Agenti sottoscritto il 4/2/1986

tra la Contraente e la Società, si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - Struttura del programma assicurativo

Il programma pensionistico viene realizzato con l'emissione ad ogni ricorrenza annuale, di polizze nella forma "Rendita differita vitalizia con controassicurazione a premio unico" Tariffa 72 della serie RISPAV.

Le prestazioni assicurative, per ciascuna polizza emessa sono:

- In caso di vita dell'Assicurato mal termine del differimento (scadenza): la rendita vitalizia rivalutata ed ulteriormente rivalutabile durante il suo pagamento secondo le norme della Clausola di Rivalutazione (all.2) e Regolamento RISPAV (all.3).

- In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza: un capitale pari al premio unico netto rivalutato nella stessa misura della Rendita.

- In caso di riscatto durante il differimento: un importo calcolato secondo le norme delle Condizioni Speciali di Assicurazione (all.1)

Art. 2 - Assicurati

Assicurati e Contraenti delle polizze emesse per la costituzione del programma saranno tutti gli Agenti iscritti al Gruppo (per le S.a..S. in capo all'accomandatario) che abbiano dato la loro adesione con la sottoscrizione dell'apposita proposta, con l'indicazione dell'eventuale vincolo a favore della "CASSA PREVIDENZA AGENTI"

Art. 3 - Decorrenza

La Contraente, entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno, trasmetterà i moduli proposta alla Società per la stesura dei singoli contratti che avranno effetto 1° dicembre.

Art. 4 - Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni assicurate saranno:

- in caso di vita al termine del differimento: l'Assicurato stesso:

- in caso di morte: quelli espressamente indicati per ciascun Assicurato o in difetto i suoi eredi legittimi o testamentari.

Art. 5 - Rivalutazione

La rivalutazione sarà pari alla differenza tra una determinata aliquota del rendimento del fondo ed il 3 % già conteggiato nel calcolo dei tassi di premio.

Tale aliquota è variabile dal 75 % al 90 % ed è determinabile in base alla tabella allegata (all. 4)

Resta inteso che la differenza tra la percentuale di retrocessione lorda e il rendimento del Fondo RispaV non potrà essere inferiore all'1,50%

In ogni caso è garantito agli Assicurati il tasso di rendimento pubblicato dalla Società qualora fosse superiore a quanto calcolato come sopra.

Art. 6 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza 1°/12/1986 e una durata di 5 anni e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta da darsi da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte presenti e future relative ai contratti sono a carico del Contraente della polizza o dei suoi aventi diritto.

TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

LA CONTRAENTE
TORO ASSICURAZIONI S.p.A.
All.1

- Tariffa 72 -

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA DIFFERITA CON CONTROASSICURAZIONE
A PREMIO UNICO E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLE PRESTAZIONI

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Rivalutazione annuale della rendita

Ad ogni anniversario annuale della data di decorrenza della polizza, la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità riportate nella "Clausola di rivalutazione".

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo pari al premio unico netto rivalutato. Il premio unico netto rivalutato sarà determinato applicando al premio unico netto versato la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per la rendita assicurata.

Art. 3 - Riscatto

Il valore di riscatto sarà pari all'85 % del premio unico netto rivalutato aumentato di tante volte il 2,5 % di detto premio unico quanto sarà il numero, diminuito di uno, degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Qualora il valore di riscatto risultasse superiore alla somma liquidabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo pari a detta somma mentre l'eccedenza, capitalizzata al tasso di interesse del 5 % annuo composto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del periodo di differimento, verrà liquidata a tale epoca se l'assicurato sarà allora in vita.

L'operazione di riscatto non è ammessa durante il godimento della rendita.

Art 4 - Opzioni

Su richiesta del contraente e con preavviso di almeno sei mesi, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell'assicurato, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:

a) in un capitale liquidabile in contanti;

oppure

b) in una rendita rivalutabile certa per un numero prefissato di anni (cinque o dieci) e successivamente vitalizia;

oppure

c) in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate.

Le rendite vitalizie di opzione verranno rivalutate ad ogni anniversario di polizza secondo le norme stabilite dalla "Clausola di rivalutazione", per la rendita vitalizia di base.

Di conseguenza la polizza sarà considerata sottoscritta dall'origine per una rendita aumentata nella stessa proporzione e tutti i diritti relativi al contratto, così rivalutato, saranno automaticamente determinati come se il contratto fosse stato sottoscritto dall'origine per la nuova rendita assicurata derivante dalla rivalutazione (è il caso particolare dei valori di riscatto e del capitale di controassicurazione).

Inoltre le successive rivalutazioni di cui beneficerà la polizza saranno determinate sulla base dei valori assicurati in essere nell'anno precedente.

Di tale aumento della rendita assicurata verrà data di volta in volta comunicazione al contraente della polizza.

RISERVA SPECIALE POLIZZE ASSICURATI VITA – RISPAV**- REGOLAMENTO -**

1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della TORO ASSICURAZIONI S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “RISERVA SPECIALE POLIZZE ASSICURATI VITA” ed indicata in seguito con la sigla RISPAV.

2 – Nel fondo RISPAV confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle riserve matematiche.

L'alimento del Fondo avverrà a cadenza mensile con riferimento al giorno 15 del mese di scadenza del premio.

3 – La gestione RISPAV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione di cui all'art. 8 del D.P.R. 31/3/1975 n° 136 ed in particolare è certificato il rendimento annuo della RISPAV descritto al punto 4 successivo.

4 – Il rendimento annuo della RISPAV, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della RISPAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della RISPAV stessa. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della RISPAV determinate in base al costo.

**ALIQUOTE DI RENDIMENTO ANNUALMENTE RICONOSCIUTE IN FUNZIONE DELLA RISERVA MATEMATICA
AMMINISTRATA NELL'ANNO E IN FUNZIONE DELL'IMPORTO DI PREMIO
VERSATO ALL'ULTIMA SCADENZA ANNUALE**

(Aliquote in %)

Riserva matematica amministrata (in milioni di lire)	Premio versato alla scadenza annuale (in milioni di lire)							
	10 – 20	20 – 35	35 – 50	50 – 75	75 – 100	100 - 125	125 - 150	150 ed oltre
50 – 100	75,0	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0
100 – 250	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0	90,0
250 – 400	77,5	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0	90,0	90,0
400 – 600	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0	90,0	90,0	90,0
600 – 800	82,5	85,0	87,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
800 – 1.000	85,0	87,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.000 – 1.250	87,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.250 ed oltre	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

5 – Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

6 – Per risultato finanziario della RISPAV si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla RISPAV, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza dell'esercizio, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e relativi oneri fiscali.

7 – La TORO ASSICURAZIONI S.p.A. si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.